

Edizione di martedì 30 maggio 2017

ADEMPIMENTI

Comunicazioni periodiche Iva: il Mef “ufficializza” la proroga
di Marco Bomben

ACCERTAMENTO

Accertamento “a tavolino” con meno garanzie per il contribuente
di Massimiliano Tasini

IVA

Regime del margine e responsabilità limitata del cessionario
di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

Il punto di vista della SIAE sulla convenzione con le Finanze
di Gennaro Milzi - SIAE

DIRITTO SOCIETARIO

Srl unipersonale: disciplina dei conferimenti e obblighi pubblicitari
di Dottryna

ADEMPIMENTI

Comunicazioni periodiche Iva: il Mef “ufficializza” la proroga

di **Marco Bomben**

È arrivata finalmente la **proroga**, dal 31 maggio al **12 giugno 2017**, del termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre 2017.

L'annuncio è arrivato soltanto ieri, con la consueta non tempestività, a mezzo [comunicato stampa](#) da parte Mef, nel quale viene precisato che il relativo D.P.C.M. “è stato **firmato dal Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale**”.

Manca ancora l'ultimo step dell'*iter* legislativo, ossia la pubblicazione in Gazzetta, ma di fatto la proroga è **già diventata ufficiale**.

La notizia è stata commentata anche dal presidente dei commercialisti **Massimo Miani**, il quale ha definito “**tardiva e insufficiente**” la proroga, osservando al riguardo che “*Siamo di fronte all'ennesimo caso di una proroga che giunge, attraverso un comunicato stampa, a poco più di 48 ore dalla scadenza prefissata. Una situazione che è ormai diventata la norma nei rapporti tra Amministrazione fiscale e professionisti, in aperta e costante violazione di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente*”.

Come anticipato, è **rimandato al prossimo 12 giugno** il termine entro cui i contribuenti dovranno cimentarsi con il primo invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento introdotto dall'[articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016](#), a decorrere **dall'anno 2017**.

In proposito, si ricorda che sono **esonerati dall'adempimento** i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche**, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

A regime la comunicazione in esame dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre, ad eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata, invece, **entro il 16 settembre** e di quella relativa all'ultimo trimestre che deve essere presentata entro **l'ultimo giorno del mese di febbraio**.

Periodo*



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ACCERTAMENTO

Accertamento “a tavolino” con meno garanzie per il contribuente

di **Massimiliano Tasini**

C'era una volta il 2012.

La coraggiosa CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, bacchettava l'Agenzia delle Entrate, *rea* di aver notificato un atto impositivo **prima dello spirare dei 60 giorni** dalla “*chiusura delle operazioni*” conseguenti all'avvio di una indagine bancaria.

Secondo la CTR, sarebbe stato violato l'[articolo 12 comma 7 della L. 212/2000](#), cd. “**Statuto dei diritti del contribuente**”, che non sanziona con la nullità l'atto impositivo che avesse violato tale precetto, ma sul cui rispetto la Corte di Cassazione ha costituito tutta una giurisprudenza ferrea, a partire dalla [sentenza 13934/2011](#), poi confortata dalla [pronuncia 18184/2013](#) resa a Sezioni Unite, con la quale ha stabilito che “*In tema di **diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 212/2000, articolo 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per se?, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché? detto termine e? posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e? diretto al migliore e piu? efficace esercizio della potestà? impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei **motivi di urgenza** che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì? nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativi dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio***”.

Tale tesi certamente continua a piacere, e così il **19 aprile 2017**, giorno dedicato dalla Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ai temi delle verifiche fiscali, la stessa Corte riafferma tale principio, “azzerando” l'accertamento fiscale – emesso su una ONLUS che aveva subito una **verifica fiscale** – proprio in ragione di tale violazione.

Così nasce la [sentenza 9834/2017](#).

Ma lo stesso giorno si esamina pure la vicenda risolta, a favore del contribuente, dalla CTR di Brescia di cui si diceva sopra. Sembrerebbe lo stesso caso affrontato dalla [sentenza 9834/2017](#) ma la soluzione è diversa.

La diversità sta nel fatto che siamo di fronte a una “**non verifica**”: già, perché **l'indagine finanziaria si fa “a tavolino”**, e secondo la Corte in tal caso non vi è motivo (*sic...*) perché il contribuente debba godere delle stesse tutele accordate dall'[articolo 12 comma 7 della L. 212/2000](#) alle verifiche.

Nasce allora la [sentenza 9823/2017](#), nella quale si ricorda che le Sezioni Unite hanno stabilito, con *dictum* dal quale non v'è motivo di discostarsi, che, in caso di accertamenti “**a tavolino**” (come nella specie, traendo origine il controllo da verifiche bancarie e non anche da accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente), **non sussiste** per l'Amministrazione finanziaria alcun **obbligo di contraddittorio endoprocedimentale** ([Sez. U. sentenza 24823/2015](#)).

Le ragioni per le quali l'ordinamento garantisca una **tutela rafforzata (*rectius*: normale)** al contribuente che subisca una verifica fiscale presso la propria sede – con diritto a disporre di un processo verbale di constatazione, e con correlato diritto a interloquire in uno spazio temporale di ben **60 giorni**, nell'ambito del quale formulare, osservazioni, deduzioni e richieste –, e non invece nel caso in cui subisca una “mera” **verifica “a tavolino”**, cioè presso la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero la sede dei militari operanti, non ci appaiono chiare, sotto alcun profilo.

Viceversa, le conclusioni cui la Corte è pervenuta ci appaiono sicuramente chiare.

A noi pareva **più grave** la situazione nella quale il Fisco viene legittimato a emettere un **atto impositivo senza alcuna possibilità di interlocuzione da parte del contribuente**, piuttosto che l'altra, nella quale il fisco deve attendere 60 giorni per il sol fatto che questa seconda verifica è fatta presso l'impresa.

D'altra parte, in tempi non sospetti la Cassazione ebbe modo ripetutamente di osservare che la **manca di un contraddittorio preventivo** in materia di indagini finanziarie realizza una mera “**diseconomia di procedura**”. Difficile aspettarsi un risultato diverso.

OneDay Master
APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI
Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Regime del margine e responsabilità limitata del cessionario

di **Marco Peirolo**

Le autorità fiscali di uno Stato membro della Ue **non possono negare** “a un soggetto passivo, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del **regime del margine** quanto dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (Iva), il diritto di applicare il regime del margine, anche qualora da una successiva verifica effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d'occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo **non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere** al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo coinvolga in un'evasione tributaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Tale principio, espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nella [causa C-624/15 del 18 maggio 2017](#), conferma la linea interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto che la [circolare 40/E/2003](#), dopo avere specificato che “per le cessioni effettuate con il «**regime del margine**» è opportuno che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la **specifica annotazione** che trattasi di operazioni soggette a detto regime”, ha puntualizzato che, “tuttavia, la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del «regime del margine», non esime l'acquirente da responsabilità qualora **in base ad elementi oggettivi**, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento”.

Dal punto di vista normativo, non solo comunitario ma anche nazionale, le disposizioni che disciplinano gli **acquisti intracomunitari** da parte degli operatori economici vanno coordinate con quelle relative al **regime del margine**, previsto per i rivenditori di beni usati.

Nella prospettiva interna, l'[articolo 37, comma 2, del D.L. 41/1995](#), nel regolamentare i rapporti di scambio dei beni d'occasione con soggetti di altri Stati membri, stabilisce che le relative operazioni, effettuate con l'applicazione del regime speciale, **non hanno natura intracomunitaria**, sicché devono essere assoggettate a imposta nello Stato del cedente, a prescindere peraltro dallo **status del cessionario** (soggetto Iva o privato consumatore). In modo esattamente speculare, gli acquisti di **beni usati** effettuati dai soggetti italiani, per i quali l'imposta è applicata nello Stato membro di provenienza in base al regime del margine, non rivestono carattere intracomunitario neppure nell'ipotesi in cui il cessionario nazionale operi nell'esercizio di un'attività economica e ciò, come indicato dalla [circolare AdE 40/E/2003](#), al fine specifico “di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata”.

A fronte, pertanto, di un'operazione che nello Stato di origine non dà comunque luogo all'esposizione dell'Iva in fattura, in sede di successiva **rivendita dei beni usati** l'operatore italiano può applicare il regime speciale nel solo caso in cui, a monte, il **cedente si sia avvalso del medesimo regime**, che risulta però meno conveniente dal punto di vista economico per il rivenditore nazionale rispetto al regime proprio degli scambi intracomunitari di beni, basato sull'imposizione "a destino" con la procedura di **inversione contabile**.

Da ciò deriva, come sottolineato dall'Agenzia, *"che, in caso di acquisto di **autoveicoli usati** da parte di soggetto Iva nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il **cedente comunitario**, che comunque emette fattura senza esposizione dell'imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo di Iva, nell'ipotesi di cessione intracomunitaria l'imposta non risulta applicata in quanto il bene deve **assolvere l'Iva nel Paese di destinazione**, imponendo al cessionario italiano l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 46 e seguenti del D.L. 331/1993 (integrazione della fattura di acquisto, registrazione della stessa, ecc.)"*.

In merito ai profili di **responsabilità in capo al cessionario nazionale** in caso di applicazione del regime speciale in assenza dei presupposti, la Corte europea ha osservato che *"l'amministrazione fiscale **non può esigere** in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto di applicare il regime del margine, da un lato – al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasione a livello degli operatori a monte – **verifichi**, segnatamente, che **l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio di tale diritto abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva**, o, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo (...). Spetta, infatti, in linea di principio, alle **autorità tributarie effettuare i controlli necessari** presso gli operatori al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia di Iva nonché infliggere sanzioni all'operatore che ha commesso dette irregolarità o evasioni (...)"*.

Si tratta, pertanto, di accertare, caso per caso, se il cessionario abbia **agito in buona fede** e abbia **adottato tutte le misure indispensabili** per assicurarsi che le operazioni effettuate non lo conducessero a partecipare ad una frode.

In ogni caso, concludono i giudici, l'indicazione in fattura tanto del regime del margine quanto dell'esenzione prevista per le cessioni intracomunitarie non è tale, di per sé, da escludere la buona fede dell'operatore, **non costituendo un indizio valido dell'esistenza di un'irregolarità o di un'evasione commessa dalla controparte** e, del resto, sarebbe contrario al principio di proporzionalità esigere dall'operatore la verifica sistematica, per ciascuna cessione, che il fornitore abbia effettivamente applicato il regime speciale.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Il punto di vista della SIAE sulla convenzione con le Finanze

di **Gennaro Milzi - SIAE**

Con la presente pubblichiamo una missiva pervenutaci dalla SIAE contenente alcune precisazioni in relazione all'articolo del 3 maggio scorso "[Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze](#)" a firma di Luca Caramaschi.

Gentili Direttori,

in riferimento all'articolo di Luca Caramaschi "[Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze](#)", pubblicato lo scorso 3 maggio sul vostro sito web, si rende necessaria qualche precisazione in riferimento alle questioni sollevate. Questioni che, se ben approfondite, fanno venir meno i dubbi esposti in merito all'operato dei punti territoriali SIAE in sede di verifica e confermano l'attualità della prassi discendente dalla Convenzione SIAE/Agenzia delle Entrate.

È bene, in via preliminare, ribadire che, come espressamente previsto dal punto 6.5 della [circ. MF 224/E/2000](#), **la potestà impositiva spetta in via esclusiva agli Uffici Finanziari**, i quali procedono, sulla scorta dei processi verbali di constatazione SIAE, alla notifica di atti di accertamento parziali/generali e di irrogazione di sanzioni.

Giova altresì ribadire che i **poteri di controllo attribuiti a SIAE hanno portata limitata**, essendole stati riconosciuti unicamente i poteri di cui all'[art. 52 del Dpr 633/72](#) e non anche quelli di cui all'[art. 51 dello stesso decreto](#), il cui riconoscimento le avrebbe, per contro, consentito di poter giungere ad una valutazione puntuale e definitiva della posizione del contribuente.

Ciò premesso, nel merito delle obiezioni mosse relativamente alla presunta illegittimità di alcuni tipi di controllo svolti da SIAE, si precisa:

- **Verifica di assenza di finalità lucrative degli enti aderenti al regime ex L. 398/91**

Sulla legittimità al controllo da parte di SIAE dell'assenza di finalità lucrative, si segnala che proprio SIAE richiese sul punto una consulenza giuridica alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate. E ciò in considerazione dei riflessi che il tipo di controllo avrebbe potuto generare quanto alla possibile perdita della qualifica di ente non commerciale.

L'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 2010/117724 del 3/8/2010, richiamando quanto previsto dalla circ. 224 citata " *..i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una*

approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti..”, ha statuito che: “..la verifica dei presupposti qualificanti la natura di ente non commerciale, comportando l’esame complessivo della posizione fiscale dell’ente, esula dai poteri attribuiti a codesta Società dall’art. 74-quater, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972...Pertanto, come chiarito dalla suddetta circolare (par. 5.1), “poiché l’attività di verifica da parte del personale SIAE non è diretta alla ricostruzione complessiva della gestione del soggetto controllato, l’esame va limitato a quei registri e documenti (obbligatori) strettamente necessari allo svolgimento dei controlli da seguire di volta in volta”. Gli incaricati SIAE potranno, quindi, portare a termine l’attività di

controllo riportando nel processo verbale i rilievi relativi alla legge n. 398 del 1991 ed evidenziando gli eventuali elementi emersi nel corso dell’attività che, ad avviso dei verificatori, risultino rilevanti. In seguito sarà cura del competente Ufficio di questa Agenzia procedere, sulla base di detta segnalazione, all’eventuale disconoscimento della qualifica di ente non commerciale del soggetto dopo aver esperito le attività istruttorie di competenza. 11

In riferimento, quindi, all’articolo pubblicato ieri, è corretto dire che **la verifica di assenza di finalità lucrative esula dalle competenze attribuite per legge alla SIAE**, piuttosto che, come indicato, “sembra esulare”.

Ciò che SIAE si limita a verificare sono i requisiti richiesti dalla norma – potremmo dire “a monte” o “ex ante” rispetto all’attività effettivamente svolta- affinché un ente possa assumere natura di ente non commerciale, senza procedere in ogni caso ad alcun tipo di disconoscimento “a valle” o “ex post”. Ogni elemento che possa indurre a ritenere che l’attività controllata abbia, invece, finalità di lucro costituisce oggetto di **segnalazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente**: sarà quest’ultimo che provvederà alle ulteriori verifiche e, se del caso, alle conseguenti formalizzazioni.

Tale tipo di procedura, peraltro, era già stata indicata al punto 5.5 della circ. 224 in questione ove viene disposto che “La SIAE inoltre segnala l’eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 4”, clausole cui, come noto, gli enti associativi devono uniformarsi qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste dall’[art. 4, c. 4 del Dpr 633/72](#) e dall’[art. 148, c. 3 del TUIR](#).

- **Corrispettivi specifici versati dai soci**

Con riferimento a tali corrispettivi – il cui controllo da parte di SIAE dei requisiti per la non assoggettabilità ad Iva è parimenti espressamente previsto dal suddetto punto 5.5 della circ. 224- non si condivide quanto espresso nell’articolo, in particolare la parte in cui si afferma che tale tipo di controllo richieda un “*apprezzamento qualitativo della natura intercorrente del rapporto tra associazione e soci*”.

Ciò in quanto i controlli effettuati da SIAE consistono nel rilevare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 30 del DL 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009) per poter beneficiare della non imponibilità ai fini IVA ([art. 4, c. 4 del Dpr 633/72](#)), ovvero:

- sussistenza dei requisiti di cui all'[art. 4, commi 4](#) (requisiti soggettivi) e [7](#) (clausole statutarie) del Dpr 633/72;
- comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali d. "Mod. EAS".

Trattasi, dunque, in tutta evidenza, di un tipo di controllo piuttosto schematico ed immediato che non richiede alcun esame di merito e/o apprezzamento qualitativo della natura intercorrente del rapporto tra associazione e soci.

Ne discende che, qualora nel corso del controllo non risultino rispettate una o più condizioni richieste dalla norma, il beneficio della non imponibilità ai fini IVA decade e, di riflesso, gli importi dei corrispettivi e dei contributi rilevati divengono imponibili ai fini **IVA**, al pari delle quote sociali riscosse in occasione dei singoli intrattenimenti/spettacoli.

Come di consueto SIAE, per quanto in competenza, resta disponibile per tutti i chiarimenti o approfondimenti dovessero essere necessari.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Srl unipersonale: disciplina dei conferimenti e obblighi pubblicitari

di **Dottryna**



La Srl è il modello societario più diffuso e utilizzato nel nostro Paese per lo svolgimento di un'attività commerciale. Appare, quindi, rilevante approfondirne disciplina e modalità di costituzione.

Al fine di analizzare i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Societario*", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico le peculiarità relative alla disciplina della costituzione di una Srl unipersonale.

Una Srl può essere costituita da più persone, **con contratto**, ovvero da una sola persona (cd. Srl unipersonale), **con atto unilaterale**. Solo nel caso in cui i soci risultino tutte persone fisiche, la Srl può essere costituita in forma semplificata (per approfondimenti sul tema si rimanda alla *Scheda di studio "Tipologie di Srl"*).

Con specifico riferimento alla disciplina applicabile nel caso di costituzione di una **Srl unipersonale**, la stessa presenta le seguenti peculiarità.

Conferimenti

Alla **sottoscrizione** dell'atto costitutivo deve essere **versato** all'organo amministrativo **l'intero ammontare dei conferimenti in denaro**.

Responsabilità per le operazioni poste in essere prima dell'iscrizione nel registro delle imprese

L'unico socio è **responsabile illimitatamente**, in solido con coloro che hanno agito, per le **operazioni** poste in essere **prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese**.

Pubblicità presso il registro delle imprese

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un **solo socio** o **muta** la persona dell'unico socio, gli **amministratori devono depositare** per l'iscrizione nel **registro delle imprese** una **dichiarazione** contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

dell'**unico socio** ([articolo 2470 cod. civ.](#))

Negli **atti** e nella **corrispondenza** della società deve essere indicato che la **società** ha un **unico socio** (oltre agli altri elementi previsti dall'[articolo 2250 cod. civ.](#)).

Tale informazione deve essere riportata anche sul **sito internet** della società.

È prevista la **sanzione** pecuniaria da **103 euro** a **1.032 euro** in caso di **omissione** ([articolo 2630 cod. civ.](#)).

Si ricorda, inoltre, che in caso di insolvenza della società, è prevista l'**illimitata responsabilità dell'unico socio** nei seguenti casi:

- **non** sono stati **rispettati** gli **obblighi in materia di conferimenti**;
- **non** sono stati rispettati gli **adempimenti pubblicitari** di cui all'[articolo 2470 cod. civ.](#) (deposito presso il registro delle imprese dei dati dell'unico socio).

Poiché, come anticipato, la responsabilità illimitata dell'unico socio è prevista nelle **ipotesi di insolvenza** della società (e solo nel caso in cui non siano state rispettate le disposizioni in tema di pubblicità e conferimento), appare indispensabile definire il concetto di insolvenza a cui fa riferimento il legislatore.

Al riguardo, secondo la dottrina largamente prevalente, deve **escludersi** che per verificarne la sussistenza sia necessario far riferimento alla **legge fallimentare**. Più in generale, infatti, con il termine "**insolvenza**" deve essere qualificato lo stato di "**oggettiva insufficienza del patrimonio sociale**".

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il contenuto dell'atto costitutivo di una Srl;](#)
- [i vincoli in tema di denominazione delle Srl;](#)
- [i possibili vizi o irregolarità dell'atto costitutivo;](#)
- [il deposito dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società presso il registro delle imprese;](#)
- [la responsabilità dei soci di Srl.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)